

COMUNE DI PROCENO

STATUTO

(Adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.12.1999).

Titolo I

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Proceno è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale, ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Centeno e Osteriola.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 41.80 confinante con i Comuni di San Casciano dei Bagni – Acquapendente – Sorano e Castell'Azzara.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'abitato di Proceno che è capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4
Albo Pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve essere garantita l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Proceno.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. del 10 maggio 1960.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 7
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport
3. dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
4. Incoraggia manifestazioni sportive, promuove creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 79, comma 3, del presente Statuto, che dovrà altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9***Assetto ed utilizzazione del territorio***

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispose idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10***Sviluppo economico***

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, l'espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11***Programmazione economico-sociale e territoriale***

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 12***Partecipazione, decentramento, cooperazione***

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 13
Servizi pubblici

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - c) la concessione a terzi;
 - d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 14
Sussidiarietà

1. Il Comune, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
2. Riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e riuniti in formazioni sociali, qualora sia orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo fondamentale di ispirazione della propria attività e di integrazione dei propri servizi.
3. Accetta e promuove, nell'ambito delle proprie finalità, la collaborazione dei cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, esercitando anche, se necessario e opportuno, una funzione di sostegno e di aiuto.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 15
Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 16
Poteri del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
2. La competenza del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
3. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei suoi poteri.
4. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni del consiglio che comportino spese quantificate, comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione dirigenziale, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.

5. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare, quando le deliberazioni del consiglio, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dall'articolo 56 della legge 142/1990 e successive modificazioni.

Art. 17

Autonomia del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa nonché autonomia contabile.
2. E' dotato, con le modalità fissate dal regolamento, di una struttura apposta e di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento proprio, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Le risorse finanziarie assegnate al consiglio sono gestite in regime di autonomia contabile, secondo le norme del regolamento, per le seguenti finalità:
 - a) attività di studio e documentazione;
 - b) iniziative dei gruppi consiliari previste dal regolamento;
 - c) spese di rappresentanza per cerimonie di competenza consiliare;
 - d) altre spese previste dal regolamento.

Art. 18

Funzionamento del consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale deve essere disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
2. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
3. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono contenere:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, tenendo presente che la convocazione in luogo diverso dalla sala consiliare del palazzo comunale di Proceno ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata dal presidente, a meno che si tratti di sala di proprietà comunale;
 - b) gli argomenti posti all'ordine del giorno sintetizzati correttamente senza riferimento a precedenti che i consiglieri non sono tenuti a ricordare o ad atti che i consiglieri non sono tenuti a conoscere o a conservare;
 - c) il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, tenendo presente che per l'adunanza di seconda convocazione non si procede a nuova spedizione degli avvisi;
 - d) la indicazione degli argomenti che devono essere discussi in seduta segreta.
4. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere portati a conoscenza di tutti i consiglieri mediante consegna da parte di messo comunale attestata da apposita dichiarazione.
5. Deve intendersi per consegna dell'avviso:
 - a) la consegna nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito nell'ambito del territorio del Comune di Proceno;
 - b) la consegna nelle mani di un familiare convivente o di un domestico nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Proceno;
 - c) l'affissione dell'avviso sulla porta d'ingresso o l'inserimento nella cassetta della corrispondenza nella residenza del consigliere, se posta nel territorio

- del Comune di Proceno e se il consigliere abbia dato preventivamente il proprio assenso;
- d) la consegna nelle mani di una delle persone indicate nell'eleggere apposito domicilio in Proceno;
 - e) la comunicazione con ogni altro mezzo idoneo, anche telematico, previsto dal regolamento e assentito dal consigliere.
6. La convocazione del consiglio comunale non è valida se tutti gli avvisi non siano stati spediti simultaneamente e regolarmente consegnati entro il terzo giorno precedente quello della seduta consiliare.
 7. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno devono essere spedite simultaneamente e consegnate a tutti i consiglieri entro il secondo giorno precedente quello della seduta consiliare.
 8. Sono ammesse deroghe ai termini e alle modalità previsti dai commi precedenti solo in casi particolari o eccezionali tassativamente previsti dal regolamento.
 9. Le proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali nonché per iniziativa popolare o a seguito di referendum propositivo.
 10. Le proposte di deliberazioni devono essere formulate in termini tali, benché sintetici, da consentire un'adeguata comprensione della motivazione, se obbligatoria, e della decisione.
 11. Le proposte di deliberazioni, da chiunque presentate, devono essere adeguatamente istruite e sottoposte al consiglio entro i termini stabiliti dal regolamento.
 12. Le proposte di deliberazioni, corredate degli atti del procedimento, devono essere messe a disposizione dei consiglieri non più tardi delle ore 9 del giorno precedente la riunione del consiglio in cui devono essere discusse.

Art. 19

Attività ispettiva. "Question time"

1. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento, che deve prevedere l'obbligo della risposta scritta, se richiesta espressamente da chi ha presentato l'interrogazione o l'istanza.
2. In ogni seduta consiliare, dopo l'esame dei verbali della seduta precedente e dopo la trattazione degli argomenti su cui si deve deliberare entro un termine stabilito dalla legge, deve essere riservato al sindaco e agli assessori un tempo adeguato per rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri.
3. In ogni seduta consiliare deve essere dedicato un tempo stabilito dal regolamento a quesiti, pertinenti alle loro funzioni, che i consiglieri comunali intendono porre, verbalmente e in forma sintetica, al sindaco e agli assessori per avere, possibilmente, risposta sintetica e immediata.

Art. 20

Commissioni

1. Il consiglio comunale si avvale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le commissioni permanenti sono espressamente previste dal regolamento e si distinguono in una o più commissioni di indirizzo, addette principalmente all'esame preparatorio delle deliberazioni consiliari, e in almeno una commissione di controllo e di garanzia;
- b) le commissioni temporanee e speciali sono istituite con apposite deliberazioni per esigenze limitate nel tempo o di carattere eccezionale;
- c) i presidenti delle commissioni sono nominati dal consiglio comunale;
- d) la presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza nel rispetto della volontà della minoranza;
- e) le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
- f) le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta costoro lo richiedano;
- g) la partecipazione dei funzionari comunali, nonché di consulenti, collaboratori e professionisti relativamente a compiti loro affidati dal Comune, quando sia richiesta dal presidente della commissione, è obbligatoria;
- h) le sedute delle commissioni consiliari, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.

Art. 21 **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dei consiglieri sono regolate dal comma 2-bis dell'articolo 31 della Legge 142/1990 introdotto dall'art. 5, comma 1, della Legge 127/1997.
3. Nel caso che, dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida, uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni, il consiglio comunale deve procedere alla surrogazione per poter effettuare la convalida nella sua completezza strutturale e rappresentativa.

Art. 22 **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera cittadinanza senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del consiglio comunale e può presentare mozioni e ordini del giorno nonché formulare interrogazioni e interpellanze.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti o aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni che ritiene utili all'espletamento del mandato. Non può essere opposto alle richieste del consigliere il segreto d'ufficio.
4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Un quarto dei consiglieri comunali può fare richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, di sottoporre al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni riguardanti:
 - a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevo comunitario;
 - b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.

7. Il consigliere comunale ha diritto alla percezione di un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del consiglio comunale e di commissioni oppure, in alternativa e a sua richiesta, ha diritto a una indennità di funzione.
8. Sia l'importo del gettone di presenza che quello dell'indennità di funzione sono stabiliti dal consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 11, della Legge 265/1999 e nel rispetto del decreto interministeriale previsto dal comma 9 dello stesso articolo.
9. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
10. I consiglieri comunali devono giustificarsi col presidente del consiglio comunale per le loro assenze a intere sedute del consiglio.
11. Le giustificazioni devono essere consegnate o inviate al presidente del consiglio comunale, in forma di dichiarazione scritta, entro 30 giorni dal termine della seduta in cui si è verificata l'assenza.
12. I consiglieri che, senza fornire ragionevoli giustificazioni, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
13. Il regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza garantendo almeno 30 giorni di tempo al consigliere per far valere cause giustificative.

Art. 23

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 24

Giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 25

Nomina della giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 26

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco e da due assessori.

Art. 27
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Art. 28
Competenze della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali in un ambito di competenza residuale rispetto al consiglio, al sindaco, al segretario generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Sono riservate alla giunta, fatte salve le competenze del consiglio, le deliberazioni connesse in modo imprescindibile a giudizi valutativi come:
 - a) gli incarichi a professionisti, consulenti e collaboratori per i quali non siano previste procedure di evidenza pubblica;
 - b) gli interventi a sollievo di stati di disagio straordinari e temporanei di persone e famiglie;
 - c) gli interventi a favore di associazioni e altre formazioni sociali per i quali non sono previste procedure di evidenza pubblica;
 - d) gli atti politici in genere.
3. E' riservata alla giunta, nell'ambito dei lavori pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi.
4. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni della giunta assunte nell'area di propria competenza, quando comportino spese quantificate, comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione dirigenziale, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.
5. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare, quando le deliberazioni della giunta, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dall'articolo 56 della legge 142/1990 e successive variazioni.

Art. 29
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri comunali, nonché per iniziativa popolare o a seguito di referendum propositivo.
2. Le proposte di deliberazioni, da chiunque presentate, devono essere adeguatamente istruite e sottoposte al consiglio entro i termini stabiliti dal regolamento.
3. Il quorum strutturale del consiglio comunale in prima convocazione, salvo casi specifici previsti dalla legge o dal presente statuto, è di sette membri. Se nel corso della seduta viene a mancare il predetto numero legale, ma rimangono presenti almeno cinque membri, si possono svolgere attività che non comportano l'adozione di deliberazioni.
4. Il quorum strutturale del consiglio comunale in seduta in seconda convocazione è di cinque membri.

5. Le deliberazioni consiliari, salvo i casi per i quali il presente statuto o fondi giuridiche superiori prevedono la maggioranza assoluta o maggioranze speciali, sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
6. Per maggioranza assoluta s'intende il voto favorevole della metà più uno dei votanti calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti invalidi o schede bianche.
7. Le proposte di deliberazioni, corredate degli atti del procedimento, devono essere messe a disposizione dei consiglieri non più tardi delle ore 9 del giorno precedente la riunione del consiglio in cui devono essere discusse.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
9. La giunta comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
10. Le proposte di deliberazione della giunta comunale possono essere presentate dal sindaco e dagli assessori.
11. Le proposte di deliberazioni di competenza della giunta devono essere formulate in termini tali, benché sintetici, da consentire un'adeguata comprensione della motivazione, se obbligatoria, e della decisione.
12. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da lei svolta.
13. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
14. I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 30 **Sindaco**

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 31 **Competenze del sindaco**

1. Il sindaco rappresenta il comune, fatta eccezione per la stipulazione dei contratti, nomina i componenti della giunta comunale, convoca e presiede il consiglio e la giunta secondo le norme degli appositi regolamenti, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, secondo le norme previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate ai comuni.
3. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni attenendosi agli indirizzi stabiliti dal consiglio.

4. Gli indirizzi del consiglio devono riservare al sindaco un margine di discrezionalità adeguato alla sua qualità di organo responsabile dell'amministrazione del comune, perciò devono contenere esclusivamente prescrizioni di carattere procedimentale affinché i provvedimenti del sindaco risultino bene ponderati e ampiamente motivati.
5. Il sindaco, nel rispetto di specifici stanziamenti di bilancio, può nominare, per obiettivi determinati e con convenzione a termine, collaboratori esterni per prestazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 32

Organizzazione della giunta

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti alle varie funzioni dell'amministrazione comunale, raggruppate per gruppi omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno piena competenza nell'ambito dell'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale o dalla giunta comunale.
4. Il sindaco comunica al consiglio comunale le deleghe agli assessori e le loro modificazioni.

Art. 33

Sostituzione del sindaco

1. Il vicesindaco nominato ai sensi dell'articolo 17 svolge le funzioni vicarie del sindaco, lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, il sindaco è sostituito dall'altro assessore.

Art. 34

Linee programmatiche

1. Il sindaco, entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale, con cadenza semestrale, nelle sedute in cui sono in esame il bilancio di previsione o il conto consuntivo, prima dell'approvazione degli stessi, oppure nelle sedute immediatamente precedenti, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
3. Il consiglio, in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo, può integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche.

Art. 35

Segretario comunale

1. Il rapporto d'ufficio e il rapporto di servizio del segretario comunale sono regolati da norme statali e da norme comunali con esse compatibili.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.
3. Possono essere attribuite al segretario le funzioni di direttore generale.
4. Possono essere attribuite al segretario funzioni ulteriori se previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 36***Principi organizzativi degli uffici e del personale***

1. L'organizzazione burocratica del Comune è articolata in uffici professionali a carattere permanente.
2. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimenti motivati.
3. I funzionari preposti ai settori sono responsabili dei servizi affidati ai rispettivi settori e come tali svolgono i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e delegati dal sindaco.
4. Essi adottano, nell'esercizio delle funzioni di gestione, determinazioni motivate che sono esecutive dal momento in cui vengono firmate o, se comportano impegni di spesa, dal momento in cui vengono firmate o, e comportano impegni di spesa, dal momento in cui riportano il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Le determinazioni non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio.
6. Il regolamento disciplina i rapporti organizzativi tra gli uffici professionali e tra essi e gli uffici onorari. Prescrive l'interinato e la supplenza affinché gli uffici siano sempre dotati di un preposto idoneo.
7. Il regolamento prevede altresì la possibilità che i dipendenti siano addetti temporaneamente ad altri uffici permanenti o temporanei continuando o meno ad assolvere i compiti presso l'uffici di appartenenza.
8. Il regolamento detta norme per la istituzione di uffici temporanei in occasione di elezioni, censimenti ed altri eventi o necessità di carattere comunale o sovracomunale.

TITOLO IV**SERVIZI PUBBLICI****Art. 37*****Servizi in economia***

1. La gestione dei servizi in economia è disciplinata da appositi regolamenti.
2. Il Comune può dare in appalto particolari attività materiali attinenti ai servizi gestiti in economia quando non dispone di una organizzazione idonea all'esecuzione diretta.
3. Il Comune può concludere contratti d'opera, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti aventi per oggetto una prestazione d'opera professionale quando non è possibile o non è conveniente l'utilizzazione di personale dipendente.

Art. 38***Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni***

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e professionalità per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.
2. La nomina avviene sulla base di un documento, corredato dai "curricula" dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
3. Il documento preposto, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, deve essere presentato al segretario almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

4. Gli amministratori possono essere sostituiti "in toto" col procedimento previsto per la mozione di sfiducia alla giunta comunale. Singoli amministratori possono essere revocati e sostituiti dal consiglio su proposta motivata del sindaco.

Art. 39

Ordinamento delle istituzioni

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione provvede agli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende all'istruttoria e all'esecuzione degli atti del consiglio. Adotta nei casi d'urgenza o su delega del consiglio atti che deve rispettivamente sottoporre a ratifica o comunicare nella prima seduta del consiglio.
3. Il direttore è responsabile dell'istruttoria e della esecuzione degli atti del consiglio e del presidente, partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto e provvede alla verbalizzazione. Esprime parere preventivo sugli atti del consiglio e del presidente in ordine alla loro legittimità, alla loro idoneità a conseguire lo scopo e alla loro regolarità contabile. E' il capo del personale dell'istituzione.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

Art. 40

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 41

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI

FORME COLLABORATIVE

Art. 42 ***Convenzioni***

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 43 ***Consorzi***

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 44 ***Unione di Comuni***

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 36 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 45 ***Accordi di programma***

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso

- per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a) determinare le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quale il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
 3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46

Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque può indirizzare al sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli ufficio comunale la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.
2. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da una o più persone, a qualsiasi titolo, senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile di uno o più presentatori maggiorenni con indicazione del domicilio nel territorio del Comune di Proceno.
3. Il sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltro all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Le proposte di provvedimenti amministrativi, se attinenti alla attribuzioni comunali e formulate in modo sufficientemente chiaro, sono affidate dal sindaco al responsabile del procedimento per l'istruttoria. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto.
5. Il Sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, può chiedere chiarimenti e integrazioni ai presentatori di atti d'iniziativa popolare.
6. Ciascun elettore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 142/1990 e successive modificazioni, può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 47

Referendum

1. un numero di elettori residenti non inferiore al trentacinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali può far chiedere che vengano indetti referendum abrogativi, propositivi o consultivi.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione, di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
 5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 48 ***Effetti del Referendum***

1. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
2. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 6 il consiglio prende atto del risultato del referendum abrogativo o delibera in merito al risultato del referendum propositivo. In tal caso la proposta oggetto di referendum non può essere respinta in mancanza del quorum strutturale di quattro quinti dei consiglieri. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta, per cinque anni, non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 49 ***Diritti di accesso e di informazione dei cittadini***

1. Il regolamento previsto dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 deve attuare anche le altre norme statali in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi.
2. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive agli interessati hanno diritto, se lo richiedono, di essere sentiti nelle forme previste dal regolamento sia dal funzionario responsabile del provvedimento, sia dalla commissione che deve eventualmente esprimere un parere consultivo.
3. Al difensore civico spetta una indennità mensile pari ad un quarto di quella prevista per il sindaco, la fornitura del materiale minuto per lo svolgimento delle sue funzioni ed un rimborso delle spese documentate per dattilografia e simili non superiore, nell'anno, all'indennità di carica.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50

Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Non può procedersi all'abrogazione totale dello statuto vigente senza la contestuale approvazione del nuovo statuto.